

# 1. Il datore di lavoro.

## 1.1 Definizione di datore di lavoro

L'articolo 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 definisce il "datore di lavoro" come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, **il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

*Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.*

*In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo."*

## 1.2 Chi è il datore di lavoro?

In effetti il datore di lavoro in quanto persona fisica reale esiste solo nelle forme societarie più semplici (fino alle S.r.l. ad amministratore unico).

Per giurisprudenza ormai costante (vedi l'intervento di Guariniello in materia) il datore di lavoro è identificato nel massimo vertice aziendale che, nelle società di capitali, coincide col consiglio d'amministrazione.

Nella pratica quotidiana degli RLS è normale identificare, per comodità, il datore di lavoro nell'amministratore delegato o in una figura analoga; questo va bene finché riusciamo a "portare a casa risultati" ma non dobbiamo mai dimenticare che agli RLS è lecito interloquire direttamente col cda in quanto datore di lavoro effettivo.

## 1.3 Obblighi del datore di lavoro?

All'art.17 viene detto:

"1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (il Documento di Valutazione dei Rischi, n.d.r.);
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi."

Con questo articolo il Datore di Lavoro viene restituito alla sua totale responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori: a lui spetta indelegabilmente sia la valutazione di tutti i rischi sia la nomina di chi dovrà coordinare quanti lo supporteranno nella valutazione.

## 1.4 La delega di funzioni

All'art.16

"1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità."

La legge ammette e regola la delega di funzioni (ad eccezione delle due funzioni indelegabili di cui abbiamo parlato) al cosiddetto Dirigente Delegato che è la figura che si occupa per conto del Datore di Lavoro dell'organizzazione e gestione del sistema della Salute e Sicurezza in azienda.

## 1.5 Il principio di effettività

Tutto l'81 si richiama al "principio di effettività": nella fattispecie parlando di Datore di Lavoro come di colui che "esercita i poteri decisionali e di spesa" rimanda alla necessità di analizzare

con attenzione la struttura aziendale. Da qui discende il fatto che, per gradi e con responsabilità successive, tutta la struttura direttiva dell'azienda sia di fatto investita della tutela della salute e della sicurezza: il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i preposti

Ed infatti all'art.299 sull' "esercizio di fatto di poteri direttivi" si dice

"1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto)*, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".

Anche se a volte possono coincidere non è detto che il Dirigente Delegato ed il Dirigente siano la stessa persona; è possibile che esista un Dirigente Delegato individuato secondo quanto sopra riportato e uno o più Dirigenti per così dire "aziendali".

In questo senso il Dirigente Delegato si pone come vero e proprio alter ego del Datore di Lavoro ed in quanto tale rappresenta il primo riferimento per gli RLS.

A Dirigenti e preposti sarà dedicata la prossima scheda di questo manuale

### **1.6 Conclusione.**

Datore di Lavoro, Dirigente Delegato, Dirigenti e Preposti sono gli attori del sistema della salute e sicurezza organici all'azienda.

Su di loro gravano variamente le responsabilità di:

- individuare i rischi presenti in azienda
- definire e gestire nel tempo un sistema che miri al costante miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori
- sorvegliare sul pieno rispetto delle misure di tutela adottate.